



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

### - SEZIONE XIII CIVILE -

#### Il Presidente

- visto l'art. 83, commi 5 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- visto il decreto del Presidente f.f. del Tribunale n. 4300 in data 20 marzo 2020, con il quale è stata impartita la disposizione che sino al 15 aprile 2020 le cause urgenti, indicate nell'art. 83, comma 3, lett. a), d.I. n. 18/2020, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano di regola trattate secondo la modalità scritta, disciplinata dal comma 7, lett. b), del medesimo art. 83 (*"svolgimento ... mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice"*), mentre quelle alle quali tali modalità non può applicarsi e neppure sia possibile la trattazione da remoto, siano trattate seguendo le prescrizioni minime di sicurezza elencate nel medesimo decreto presidenziale;
- considerato che la trattazione scritta dell'udienza richiede la piena osservanza dei principi di leale collaborazione fra le parti e di queste ultime con il giudice, di esercizio del diritto di difesa e di rispetto del contraddittorio;
- considerato, altresì, che la trattazione scritta comporta un inevitabile aggravio per le attività di cancelleria, che vengono svolte da un ridotto contingente di personale amministrativo in servizio turnario, per cui è opportuno contenere quanto più possibile il numero degli atti da depositare telematicamente, salvaguardando comunque il contraddittorio fra le parti;
- ritenuto opportuno dare ai Giudici della Sezione indicazioni sulle modalità di svolgimento dell'attività giudiziaria urgente sino al 15 aprile 2020 e adottare un modello uniforme di svolgimento dell'udienza a trattazione scritta;
- ritenuto opportuno inoltre, in ragione delle caratteristiche proprie delle controversie trattate nella sezione caratterizzata dalla trattazione di procedimenti in materia di responsabilità extracontrattuale e contrattuale con presenza di consistente attività istruttoria e di utilizzo

di consulenze tecniche medico-legali, fornire ai Giudici ulteriori e specifiche indicazioni

#### DISPONE

la trattazione scritta di cui all'art. 83, comma 7, lett. *b*), decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 avrà luogo osservando le seguenti modalità:

1. per ciascuna causa il Giudice adotta un decreto con il quale, premessa, se necessaria, la dichiarazione di urgenza ai sensi dell'art. 83, comma 3, lett. *a*) decreto-legge n. 18/2020: **stabilisce** che l'udienza già fissata si svolgerà nelle forme della trattazione scritta e invita le parti al rispetto della leale collaborazione fra loro e verso il Giudice; **assegna** alle parti termine - fino 5 giorni prima dell'udienza – per il deposito telematico di sintetiche note scritte, redatte preferibilmente per punti, contenenti le sole istanze, conclusioni e memorie relative all'incombente processuale per cui era stata fissata l'udienza; a salvaguardia del principio del contraddittorio, il Giudice assegna alle parti termini sfalsati congruamente modulati rispetto alla data d'udienza; **invita** le parti, solo se indispensabile all'assunzione del provvedimento richiesto, a depositare telematicamente, in allegato alla nota, gli atti e i documenti acquistati in forma cartacea al fascicolo processuale; per garantire il contraddittorio e nel rispetto della leale collaborazione fra le parti, il Giudice invita queste ultime a scambiare fra loro gli atti e i documenti che intendono depositare, dando atto al deposito dell'avvenuta comunicazione della propria nota alle controparti;

2. ciascuna parte deposita la propria nota; in alternativa le parti possono accordarsi per

il deposito di una nota congiunta;

3. senza redigere verbale, ma dando atto delle note depositate, il Giudice, provvede con

ordinanza:

- sulle istanze e difese delle parti nelle cause in fase introduttiva o istruttoria;

- ad assegnare i termini dell' art. 190 c.p.c. nelle cause in fase decisoria;

4. per le cause nelle quali è stata fissata udienza di discussione il Giudice emette il provvedimento nei termini stabiliti dalle norme (art. 281-*quinquies*, secondo comma, c.p.c.; art. 281-*sexies* c.p.c.; art. 429, primo e secondo comma, c.p.c.; art. 437 c.p.c.), decorrenti dalla scadenza dei termini assegnati per il deposito delle note come indicato al punto 1;

5. per i procedimenti cautelari in corso di causa il Giudice procede come indicato ai punti 1, 2 e 3;

6. per i procedimenti cautelari *ante causam*, il Giudice emette decreto con il quale, dichiarata l'urgenza e disposta la trattazione scritta, assegna:

- alla parte ricorrente termine per la notifica del ricorso e del decreto e ulteriore termine per il deposito telematico del decreto notificato;
- alla parte resistente termine per costituirsi e articolare le proprie difese;
- alle parti termine, decorrente dalla data fissata per la costituzione del resistente, per il deposito telematico di sintetiche note, contenenti eventuali contestazioni dei fatti dedotti dalla controparte e produzione di documenti in prova contraria, nonché ulteriore termine per eventuali repliche;

dal giorno successivo alla scadenza di quest'ultimo termine, il Giudice trattiene la

causa in riserva ed emette il provvedimento nei termini di legge;

7. Si rammenta che nelle udienze che si svolgeranno tra il 23 marzo ed il 15 aprile 2020 e che prevedano la presenza di parti o eventuali testi o informatori, occorre provvedere ad emettere decreto con il quale si provvederà ad indicare la udienza contenente, se del caso, la dichiarazione di urgenza nella trattazione del procedimento e verranno indicate le modalità materiali di svolgimento della udienza stessa ed in particolare:

ciascun procedimento deve essere fissato ad un orario differenziato dagli altri con la previsione di un distacco temporale tra gli stessi idoneo a consentire il completamento degli incombeni da svolgere senza la contemporanea presenza delle parti di ciascun giudizio;

se devono essere espletate prove testimoniali, deve essere indicato un orario differenziato per la escussione di ciascun teste, orario individuato sulla base del tempo prevedibile di durata della testimonianza anche sulla base delle caratteristiche dei capitoli ammessi avendo cura di indicare gli orari in modo tale da consentire ad ogni teste di uscire prima dell' arrivo del teste successivo. Tale disposizione non valgono per l' interrogatorio formale delle parti avendo gli stessi la facoltà di assistere agli interrogatori degli altri. Nel provvedimento occorrerà comunque indicare l' orario specifico della escussione di ciascuno nel caso che non intendano avvalersi della facoltà di assistere all' interrogatorio dell' altra o delle altre parti.

è consentito l' ingresso nell'aula di udienza unicamente ai difensori effettivamente interessati al procedimento da trattare, le parti ed i testimoni e tutti devono essere dotati di mascherina ove possibile e devono essere collocati, all' interno dell' aula in posizione tale da

garantire pro ciascuno di essi un distacco di almeno un metro. Nell'aula dovrà essere assicurato un continuo ricambio d'aria anche a mezzo apertura della finestra; finita l'udienza i difensori, ove non impegnati in altre udienze, e le parti dovranno uscire dal Tribunale immediatamente mentre i testimoni dovranno uscire dal Tribunale non appena conclusa la deposizione a meno che il giudice non disponga la loro permanenza per ulteriori esigenze - ad esempio confronti o richieste di precisazioni - adottando, in questo caso gli opportuni provvedimenti atti a garantire che ciascuno di essi attenda in posizione distaccata degli altri; analoghe disposizioni dovranno essere adottate al fine di fare in modo che non si verifichino assembramenti nei corridoi dinanzi alle aule, invitando gli avvocati e le parti eventualmente presenti ad attendere l'orario di trattazione del loro procedimento nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione della diffusione del possibile contagio.

Roma, 24 marzo 2020.

Il Presidente della Sezione

Alberto Cisterna

